



**REGOLAMENTO DI FONDIMPRESA
PER L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE**

*Prima approvazione CdA del 24/07/2019
(aggiornamenti CdA del 23/11/2022 e del 19/07/2023)*

Sommario

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	4
TITOLO I – PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI, INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO E INDIZIONE DELLA SPESA	4
Art. 1. Programma Triennale degli acquisti di lavori, beni e servizi.....	4
Art. 2. Individuazione del fabbisogno e richiesta di acquisto.....	5
Art. 3. Scelta dell’operatore economico e aggiudicazione.....	5
TITOLO II – AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.....	5
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 4. Principi e normativa applicabile	5
Art. 5. Scelta della procedura	5
Art. 6. Modalità di selezione degli operatori economici da consultare	6
CAPO II – ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO (PER LAVORI) E A 140.000 EURO (PER SERVIZI E FORNITURE)	6
Art. 7. Individuazione dell’affidatario e procedura di affidamento	6
CAPO III – ACQUISTI DI IMPORTO COMPRESO TRA 150.000 EURO (PER I LAVORI) O 140.000 EURO (PER SERVIZI E FORNITURE) E LE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.....	7
Art. 8. Procedura di affidamento e modalità di selezione degli operatori economici da consultare	7
TITOLO III – AFFIDAMENTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA	7
Art. 9. Procedure di scelta del contraente	7
Art. 10. Aggiudicazione e stipula del contratto.....	7
TITOLO IV – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	7
Art. 11. Valutazione delle offerte - Commissioni giudicatrici.....	7
Art. 12 Caratteristiche e nomina della Commissione.....	8
TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	9
Art. 13. Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001. Codice etico.....	9

Art. 14. Rinvio	9
Art. 15. Entrata in vigore	9

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Scopo del regolamento è di definire la disciplina del processo di approvvigionamento di Fondimpresa, tale che, conformemente a quanto indicato nelle *“Linee guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’art. 118 della l. 23 dicembre 2000 n. 388”*, adottate dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) con circolare n. 1 del 10 aprile 2018, risponda alla normativa vigente in materia, nonché al sistema di organizzazione e controllo del Fondo.

Il Regolamento è stato quindi redatto:

- nel rispetto del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e suoi Allegati (di seguito, semplicemente *“Codice”*), con particolare riferimento, per gli acquisti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, all’allegato II.1 del Codice recante *“Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”*;
- nel rispetto dei principi di controllo definiti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Fondo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 con lo scopo di prevenire ed impedire i reati previsti dal decreto stesso;
- in maniera conforme ai requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001:2015 per assicurare l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali e dei servizi erogati.

* * *

TITOLO I – PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI, INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO E INDIZIONE DELLA SPESA

Art. 1. Programma Triennale degli acquisti di lavori, beni e servizi

1. Fondimpresa adotta il Programma Triennale degli acquisti di lavori, beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore, per i lavori, a € 150.000 e, per i beni e servizi, a € 140.000 e i relativi aggiornamenti annuali, provvedendo ai conseguenti obblighi di comunicazione e pubblicazione disposti dalla normativa vigente.
2. Ai sensi dell’art. 37 del Codice, e secondo le modalità e lo schema tipo previsti dall’Allegato I.5 del Codice, il Programma Triennale degli acquisti di lavori, beni e servizi, con i relativi aggiornamenti, va pubblicato sul profilo web di Fondimpresa nella sezione *“Fondo trasparente”* e, fino al 31 dicembre 2023, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’articolo 213 del D.Lgs. 50/2016 e, dal 1° gennaio 2024, presso la banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 23 del Codice, entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio preventivo Fondimpresa.
3. Al fine di procedere con l’attività di redazione e/o aggiornamento del suddetto Programma Triennale degli acquisti di lavori, beni e servizi l’Unità Gare e Contratti avvia, in condivisione con l’Unità Pianificazione e Controllo, in tempi utili gli incontri con le singole Aree o Unità Richiedenti per raccogliere i fabbisogni di acquisto ed effettuare l’analisi delle voci e la definizione delle specifiche tecniche necessarie.
4. Terminata la fase di elaborazione, l’Unità Gare e Contratti invia il Programma Triennale degli acquisti di lavori, beni e servizi al Direttore Generale che lo sottopone al Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa (CdA) per l’approvazione finale.

5. Il CdA approva con delibera il Programma Triennale degli acquisti di lavori, beni e servizi e dà mandato al Responsabile dell'Unità Gare e Contratti di provvedere alle necessarie comunicazioni e pubblicazioni del documento così come previsto dalla normativa vigente.

6. Con riferimento al Programma Triennale degli acquisti di lavori, ed ai suoi aggiornamenti annuali, possono essere presentate eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione. L'approvazione definitiva del Programma Triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione in formato open data.

7. In caso di modifiche sostanziali, nel corso delle rimodulazioni inerenti all'acquisizione di lavori, beni e servizi il Responsabile dell'Unità Gare e Contratti effettua, previa verifica del budget con il Responsabile dell'Unità Pianificazione e Controllo, le opportune revisioni del Programma Triennale degli acquisti di lavori, beni e servizi e lo sottopone all'approvazione del CdA.

Art. 2. Individuazione del fabbisogno e richiesta di acquisto

1. L'Area/Unità/Ufficio di Fondimpresa richiedente manifesta il proprio fabbisogno indicando almeno il motivo della richiesta, l'oggetto, le caratteristiche tecniche del bene e la durata del contratto. Qualora per la natura e/o le caratteristiche tecniche dell'oggetto dell'affidamento si renda necessario un documento tecnico distinto, l'Area/Unità/Ufficio richiedente deve elaborare e fornire all'Unità Gare e Contratti il Capitolato tecnico o altro documento tecnico.

2. Si rinvia alle procedure interne di Fondimpresa per la disciplina di programmazione, di progettazione, amministrativa/procedurale, di esecuzione contrattuale degli affidamenti di lavori, forniture beni e servizi.

4. Ai fini della determinazione del valore stimato dell'affidamento trova applicazione l'art. 14 del Codice.

Art. 3. Scelta dell'operatore economico e aggiudicazione

1. La selezione dell'operatore economico è garantita sulla base di criteri stabiliti nei documenti della procedura applicata.

2. Valutate le offerte tecniche e quelle economiche il Responsabile Unico del Progetto (RUP) o la Commissione giudicatrice, ove prevista, predispone la graduatoria contenente indicazione dell'Aggiudicatario, degli operatori economici posizionati successivamente allo stesso, nonché di quelli esclusi.

3. Il RUP o la Commissione giudicatrice, ove prevista, propone al Direttore Generale l'aggiudicazione a favore dello stesso.

4. Il RUP provvede a tutti gli obblighi informativi e di pubblicità previsti per legge.

TITOLO II – AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4. Principi e normativa applicabile

1. Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria sono disposte dal Fondo nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, della normativa ad esse applicabili e dei principi di cui agli artt. 48 e 49 del Codice.

Art. 5. Scelta della procedura

1. Ferme le procedure semplificate previste dalla normativa vigente e richiamate nelle disposizioni di cui al presente Titolo, il Fondo resta libero, qualora le esigenze del mercato e quelle organizzative interne lo consentano, di disporre le acquisizioni di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria mediante procedure selettive che assicurino un maggiore confronto concorrenziale, incluse quelle ordinarie.

Art. 6. Modalità di selezione degli operatori economici da consultare

1. Nelle procedure di cui all'art. 50, comma 1 del Codice, il Fondo provvede alla individuazione dell'operatore economico in affidamento diretto ovvero alla consultazione del numero minimo di operatori economici stabilito dalla normativa di riferimento, ove esistenti. Tali operatori possono essere individuati alternativamente mediante una delle seguenti modalità:

a) Consultazione dell'Albo Fornitori di beni e servizi di Fondimpresa.

L'individuazione degli operatori economici da consultare avviene nel rispetto del numero minimo stabilito dal Codice ed in applicazione del principio di rotazione degli inviti, in base all'ordine progressivo di iscrizione in ciascuna classe merceologica ed escludendo dalla selezione l'operatore economico affidatario del precedente affidamento di una commessa rientrante nello stesso settore merceologico.

Le modalità di iscrizione all'Albo Fornitori di beni e servizi di Fondimpresa sono disciplinate da apposito Regolamento.

b) Indagine di mercato informale.

Indagine svolta con modalità del tutto informali, anche sulla base di una eventuale comparazione di due o più preventivi, al fine di individuare un operatore economico competente nel somministrare l'oggetto dell'affidamento e la proposta economicamente più conveniente per Fondimpresa.

c) Indagine di mercato tramite Avviso pubblico.

Nel caso in cui la scelta degli operatori economici da consultare avvenga mediante indagine esplorativa del mercato, il Fondo provvede alla pubblicazione di un apposito avviso sul proprio sito web istituzionale, per un periodo di almeno 15 giorni, acquisendo così le manifestazioni di interesse degli operatori economici. Qualora ricorrano motivate ragioni di urgenza, da indicarsi espressamente nella Decisione a contrarre o nell'atto equivalente, può essere stabilito un termine ridotto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, comunque non inferiore a 5 giorni.

L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali dell'oggetto dell'affidamento;
- i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione alla procedura, indicati nella Determina a contrarre o nell'atto equivalente;
- le modalità di comunicazione con Fondimpresa.

d) Consultazione di altri mercati elettronici.

Nel caso di consultazione dell'elenco degli operatori economici abilitati al portale

<https://www.acquistinretepa.it> o ai mercati elettronici di altre stazioni appaltanti,

l'individuazione degli operatori economici da consultare avviene nel rispetto del numero minimo stabilito dal Codice, in base alle specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico ed escludendo dalla selezione l'operatore economico affidatario del precedente affidamento di una commessa rientrante nello stesso settore merceologico.

CAPO II – ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO (PER LAVORI) E A 140.000 EURO (PER SERVIZI E FORNITURE)**Art. 7. Individuazione dell'affidatario e procedura di affidamento**

1. Agli acquisti di importo inferiore a 150.000 euro (per lavori) e a 140.000 euro (per servizi e forniture) il Fondo provvede mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice anche senza previa consultazione di più operatori economici, nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti, di trasparenza e parità di trattamento degli operatori economici.

2. Le modalità di individuazione, la procedura di affidamento, i criteri di verifica del possesso dei requisiti, la disciplina di perfezionamento del rapporto contrattuale, il monitoraggio e verifica della regolare esecuzione sono regolate dalle procedure interne di Fondimpresa.

CAPO III – ACQUISTI DI IMPORTO COMPRESO TRA 150.000 EURO (PER I LAVORI) O 140.000 EURO (PER SERVIZI E FORNITURE) E LE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

Art. 8. Procedura di affidamento e modalità di selezione degli operatori economici da consultare

1. Agli acquisti di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e) del Codice il Fondo provvede:

- per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- per gli affidamenti di servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

3. Le modalità di individuazione, la procedura di affidamento, i criteri di verifica del possesso dei requisiti, la disciplina di perfezionamento del rapporto contrattuale, il monitoraggio e verifica della regolare esecuzione sono regolate dalle procedure interne di Fondimpresa.

TITOLO III – AFFIDAMENTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

Art. 9. Procedure di scelta del contraente

1. Per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria trova applicazione la disciplina recata dal Codice in relazione alla specifica procedura di scelta del contraente utilizzata dal Fondo.

Art. 10. Aggiudicazione e stipula del contratto

1. L'aggiudicazione della procedura è disposta dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, che delibera sulla proposta di aggiudicazione formulata dal RUP, se ritiene l'offerta legittima e conforme all'interesse pubblico e previa verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente.
2. L'aggiudicazione è immediatamente efficace.
3. Decorsi i termini dilatori previsti dalla normativa vigente, il Fondo procede alla stipula del contratto.

TITOLO IV – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Art. 11. Valutazione delle offerte - Commissioni giudicatrici

1. Ai sensi dell'art. 93 del Codice la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, compete a una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
2. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
3. La Commissione giudicatrice, organo collegiale deputato all'esercizio della discrezionalità tecnica, finalizzata alla valutazione dell'offerta qualitativa migliore ai fini dell'aggiudicazione della gara, svolge le seguenti attività:
 - prende atto dei criteri valutativi formulati negli atti di gara;

- esamina le offerte tecniche;
- attribuisce i relativi punteggi;
- formula la proposta di aggiudicazione.

4. In caso di anomalia, su richiesta del RUP, la Commissione svolge anche attività di supporto per la verifica.

5. I criteri di valutazione rappresentano gli elementi in relazione ai quali la Commissione deve procedere alla valutazione delle offerte tecniche. Per garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza nelle proprie valutazioni, la Commissione utilizza esclusivamente i criteri/subcriteri e i pesi/sottopesi previsti negli atti di gara, esclusa qualsivoglia facoltà di introdurre di nuovi o di fissare criteri motivazionali non previsti.

6. I criteri motivazionali, invece, costituiscono le modalità logico-argomentative attraverso le quali la Commissione effettua la valutazione e attribuisce il relativo punteggio.

Art. 12 Caratteristiche e nomina della Commissione

1. La Commissione deve essere composta da un numero dispari di commissari (in numero massimo di cinque) e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

2. Per le caratteristiche proprie, la Commissione giudicatrice si configura quale organo collegiale, straordinario, temporaneo e perfetto.

3. I componenti devono essere sufficientemente ed adeguatamente qualificati, nonché esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Devono, altresì, possedere requisiti di moralità e professionalità.

4. Fondimpresa potrà utilizzare soggetti esterni, in assenza di personale interno qualificato e competente in relazione all'oggetto dell'appalto e, in particolare, all'oggetto della valutazione. La professionalità/competenza tecnica è rapportata necessariamente alla complessità dell'appalto e agli elementi dell'offerta posti in valutazione.

5. Ai fini dell'individuazione dei componenti della Commissione, il DG ovvero il CdA, su proposta del RUP e avvalendosi del supporto del Responsabile Unità Risorse Umane di Fondimpresa, individua, individua i nominativi i dipendenti in possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnica connessi all'oggetto dell'appalto di cui trattasi e successivamente alla scadenza del termine fissato dalla documentazione di gara per l'acquisizione delle offerte, nel rispetto dei principi di rotazione e parità di trattamento, nomina i soggetti a cui conferire l'incarico di componente della Commissione.

6. Fondimpresa, ai sensi della normativa vigente, pubblica l'atto di nomina della Commissione nonché i curricula dei suoi componenti e le dichiarazioni di incompatibilità e assenza di conflitti di interesse al ruolo di Commissario sul proprio sito internet aziendale nonché all'interno di ulteriori banche dati, ove indicate dalla normativa vigente.

7. Nel caso di impedimento di uno o più membri effettivi si procede con la sua/loro sostituzione con un membro supplente (sostituto), allo scopo di consentire che le attività della Commissione procedano con continuità e tempestività.

8. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

9. Ai componenti dipendenti di Fondimpresa viene corrisposto un elemento di premialità economica secondo i seguenti parametri:

- per procedure d'importi posti a base d'asta da euro 40.000,00, IVA esclusa, ad euro 220.999,99, IVA esclusa: compenso lordo per commissario euro 375,00;
- per procedure d'importi posti a base d'asta da euro 221.000,00, IVA esclusa, ad euro 750.000,00, IVA esclusa: compenso lordo per commissario euro 750,00;
- per procedure d'importi posti a base d'asta da euro 750.000,01, IVA esclusa, ad euro 3.000.000,00, IVA esclusa: compenso lordo per commissario euro 2.250,00;

- per procedure d'importi posti a base d'asta superiori ad euro 3.000.000,00, IVA esclusa: compenso lordo per commissario euro 3.750,00.

10. Ai componenti esterni delle commissioni giudicatrici viene corrisposto un compenso determinato secondo i seguenti parametri:

- per procedure d'importi posti a base d'asta da euro 40.000,00, IVA esclusa, ad euro 220.999,99, IVA esclusa: compenso lordo per commissario euro 750,00;
- per procedure d'importi posti a base d'asta da euro 221.000,00, IVA esclusa, ad euro 750.000,00, IVA esclusa: compenso lordo per commissario euro 1.500,00;
- per procedure d'importi posti a base d'asta da euro 750.000,01, IVA esclusa, ad euro 3.000.000,00, IVA esclusa: compenso lordo per commissario euro 4.500,00;
- per procedure d'importi posti a base d'asta superiori ad euro 3.000.000,00, IVA esclusa: compenso lordo per commissario euro 7.500,00.

11. Agli importi precedentemente determinati ai precedenti commi 9 e 10 si applica l'eventuale maggiorazione del 20% al componente col ruolo di Presidente della commissione giudicatrice.

12. Con riferimento ai precedenti commi è facoltà del DG rideterminare, motivando, in diminuzione o in aumento gli importi come stabiliti nel presente articolo.

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13. Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001. Codice etico

1. Nello svolgimento delle procedure disciplinate dal presente Regolamento e nell'esecuzione dei relativi rapporti contrattuali, gli operatori economici devono uniformarsi ai principi, ai doveri e alle previsioni contenute nel Modello organizzativo, gestionale e di controllo adottato da Fondimpresa ai sensi del D.Lgs. 231/2001 nonché nel Codice etico ad esso allegato.

Art. 14. Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento trova applicazione la normativa vigente in materia di contratti pubblici di appalto nonché quella relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, nei limiti in cui compatibili con la natura di Fondimpresa.

2. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione solo in quanto compatibili con la normativa vigente al momento di indizione di ciascuna procedura di affidamento e devono intendersi automaticamente abrogate se superate da sopravvenienze normative o regolamentari.

Art. 15. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa e trova applicazione alle procedure di affidamento indette dal 1° luglio 2023.